



Camera Penale di Arezzo

aderente alla



Unione delle Camere Penali Italiane

Al Presidente del Tribunale di
Arezzo

Al Presidente della Sezione Penale
del Tribunale di Arezzo

Al Magistrato Coordinatore
Ufficio GIP - GUP
del Tribunale di Arezzo

Ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari
del Tribunale di Arezzo

All' Ufficio del Giudice di Pace di
Arezzo

Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo

Al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Arezzo

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 27 e 28 giugno 2022

La Camera Penale di Arezzo, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 14 giugno 2022,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle*

astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000


comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di due giorni dal 27 al 28 giugno 2022;
- b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 14 giugno 2022, attiene alla contestazione della prassi invalsa in molti Tribunali e Corti (in linea con quanto stabilito nella sentenza "Bajrami" resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) di non procedere senz'altro alla rinnovazione dell'istruttoria a fronte di (sempre più frequenti) mutamenti del Giudice (o della composizione del Collegio);
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*)
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Arezzo, 15 giugno 2021

Il Presidente
Avv. Riccardo Gilardoni





GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 14 giugno 2022

L'Unione delle Camere Penali Italiane denuncia la compromissione del diritto dell'imputato a essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento: un accadimento processuale che ormai si verifica quotidianamente nelle aule di udienza, quale effetto devastante di regressive interpretazioni della disciplina processuale, che consentono di omettere la rinnovazione della prova in caso di mutamento del giudice, e indice l'astensione degli avvocati penalisti nei giorni 27 e 28 giugno 2022 per chiedere un immediato intervento legislativo a salvaguardia della concreta attuazione dei principi cardine del giusto processo.

1. Con la legge delega n. 134/2021 il Parlamento ha stabilito i canoni ai quali il Legislatore delegato dovrà attenersi per modificare, tra l'altro, la disciplina della riassunzione della prova dichiarativa al dibattimento nel caso di mutamento del giudice. Il punto della delega, in quanto tale già vigente nel nostro ordinamento, accoglie il principio per il quale il giudice che procede può valutare di non rinnovare la prova nella ipotesi in cui le dichiarazioni rese in dibattimento siano state videoregistrate e sia dunque possibile procedere alla loro visione e al loro ascolto, al fine di percepirne il contesto e anche tutti gli elementi che compongono la comunicazione non verbale.

In buona sostanza, la "delega Cartabia" ha inteso recepire le indicazioni che provengono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132/2019. Come noto, la Corte delle leggi, con tale pronuncia ha dichiarato inammissibile l'incidente di costituzionalità posto dal remittente relativamente alla regola della immutabilità del giudice fissata dall'art. 525, comma secondo, c.p.p. ma contemporaneamente ha inteso, tramite un *obiter dictum*, prospettare al Legislatore la possibilità di una limitazione dell'operatività dei principi di immediatezza e oralità a fronte di particolari condizioni quando vi sia quantomeno la possibilità per il nuovo giudice di esaminare la videoregistrazione della testimonianza.

2. È intendimento dell'Avvocatura penale ribadire come l'attuale meccanismo disegnato dall'art. 525, comma 2, c.p.p. rappresenti la fondamentale realizzazione di principi costituzionali del giusto processo che non possono trovare limitazioni nella loro concreta attuazione se non a fronte di condizioni eccezionali previste dalla legge. Tale disciplina positiva infatti, tende a garantire, oltre alla oralità e alla immediatezza, anche l'effettiva attuazione del contraddittorio dinanzi al giudice della decisione. La videoregistrazione è destinata a cristallizzare dinamiche processuali, risposte e comunicazione non

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



verbale provocate dall'attività delle parti e dagli interventi residuali del giudice che non potranno mai essere le stesse di quelle che si realizzerebbero dinanzi al nuovo collegio o al nuovo giudice monocratico decidente. È dunque necessario preservare le caratteristiche del rito accusatorio, uniche a rendere il processo giusto, e riservare a situazioni assolutamente eccezionali l'omessa rinnovazione della prova a fronte del mutamento del giudice.

3. Nonostante il principio di diritto vigente nel nostro ordinamento in quanto oggetto della legge delega, ogni giorno continua a verificarsi nelle nostre aule di giustizia il fenomeno determinato dalla regola stabilita dalla Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza Bajrami (Sez. Un. 41736/2019). Secondo tale pronuncia è possibile per il nuovo giudice non procedere alla rinnovazione dell'acquisizione della prova, limitando tali ipotesi al solo caso che la parte abbia indicato il teste nella sua lista o intenda indicarlo in una nuova lista testi, a condizione che siano diverse le circostanze rispetto a quelle oggetto della prima testimonianza. Conseguenza di tale pronuncia sono le devastanti prassi in atto per le quali con inquietante frequenza mutano le composizioni dei collegi e dei tribunali monocratici, di fatto così bilanciando principi costituzionali con esigenze organizzative, trasferimenti a richiesta dei singoli magistrati, esigenze private degli stessi giudici.

È così vanificato un diritto dell'imputato fondamentale nell'architettura del giusto processo, ovvero il diritto ad essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova, in ossequio agli irrinunciabili principi di oralità e immediatezza.

4. Da parte di chi non ritiene essenziale per la giusta decisione la concreta realizzazione del contraddittorio, è già stata richiesta la previsione di una disciplina transitoria che releggi la necessità della videoregistrazione quale preconditione per la rinuncia alla rinnovazione della prova ai casi futuri mentre, nell'attesa che gli Uffici si dotino degli adeguati strumenti tecnici, sarebbe sufficiente la sola trascrizione della registrazione dell'udienza.

5. I penalisti italiani intendono reagire a questo stato di cose e, proprio nell'imminenza della chiusura dei decreti delegati, richiedono che siano previste quantomeno misure che diano certezza che il giudice della decisione abbia nel suo bagaglio di conoscenza la concreta visione delle videoregistrazioni.

I provvedimenti attuativi debbono prevedere l'obbligo, sanzionato da nullità, della visione pubblica, in una udienza dedicata, di quelle videoregistrazioni.

6. Strettamente collegato al tema dell'immutabilità del giudice è il profilo che l'Unione delle Camere Penali ha inteso segnalare alla Ministra della Giustizia chiedendo un immediato intervento nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario: si tratta di prevedere l'obbligo per il giudice richiedente il



trasferimento di previamente esaurire il proprio ruolo portando a termine i processi già iniziati. Tale onere, in realtà, è già contemplato in una precisa direttiva del CSM, semplicemente rimasta inattuata. Laddove il previo esaurimento del ruolo assumesse la forma di un preciso obbligo avente forza di legge troverebbero immediata soluzione almeno le più gravi storture determinate dalla infausta decisione delle Sezioni Unite.

7. Per denunciare l'inaccettabile compromissione dei diritti costituzionali che quotidianamente si verifica nelle aule di giustizia con le reiterate modifiche della composizione dei collegi in un numero elevato di processi e per sollecitare Governo e Parlamento ad assumere immediati provvedimenti in grado di risolvere le storture determinatesi nel sistema e così riaffermare l'inderogabilità dei principi del giusto processo, l'Unione delle Camere Penali Italiane

proclama,

secondo le regole del codice di autoregolamentazione, **l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 27 e 28 giugno 2022** (esclusi i circondari di Benevento e Napoli Nord, interessati da astensioni indette rispettivamente dalla Camera Penale di Benevento con delibera del 27 maggio 2022 per il giorno 15 giugno 2022 e dalla Camera Penale di Napoli Nord con delibera del 10 giugno 2022 per il giorno 6 luglio 2022);

invita

le Camere Penali territoriali ad organizzare, nella giornata del 27 giugno, iniziative di informazione e di discussione sulle ragioni della protesta;

indice

per la giornata del 28 giugno una manifestazione nazionale in Roma;

dispone

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Ministra della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Roma, 14 giugno 2022

Il Segretario

Avv. Eriberto Rosso

Il Presidente

Avv. Gian Domenico Caiazza